



NEWS

Euroconference

Edizione di giovedì 6 Aprile 2017

BILANCIO

Rettifiche di bilancio e “utili portati a nuovo” non capienti

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Nessun invio corrispettivi per ricariche, tabacchi e “gratta e vinci”

di Raffaele Pellino

IVA

Cessione intra di beni in partenza dall'Italia ceduti da fornitore UE

di Marco Peirola

AGEVOLAZIONI

Nuove opportunità per gli under 40 ma bisogna affrettarsi

di Luigi Scappini

ISTITUTI DEFLATTIVI

Accertamento con adesione e sospensione feriale dei termini

di EVOLUTION

PROFESSIONISTI

Certified copy, true copy: come tradurre copia conforme all'originale in inglese

di Stefano Maffei

BILANCIO

Rettifiche di bilancio e “utili portati a nuovo” non capienti

di **Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365**

Le **nuove regole** in materia di **bilancio** di esercizio impongono generalmente un'**applicazione retroattiva** dei riformulati principi contabili, con imputazione degli effetti ai **saldi di apertura** dell'esercizio in corso.

Più precisamente, secondo i chiarimenti forniti dall'**OIC**, gli **effetti** potrebbero essere imputati alla voce **“utili portati a nuovo”**, sebbene il redattore di bilancio possa scegliere anche un'altra voce del **patrimonio netto**.

Generalmente, quindi, deve essere rilevata la seguente scrittura contabile: *“Utili portati a nuovo a Posta da rettificare”*.

Sul punto sono stati recentemente forniti dei **chiarimenti** con il documento pubblicato dal **CNDCEC** e **Confindustria**, dal titolo ***“Problematiche e soluzioni operative per il passaggio alle disposizioni del D.Lgs. 139/2015 e ai Principi contabili nazionali”***.

Il documento analizza, in primo luogo, il **momento** in cui dovrebbero essere effettuate le **rettifiche**, chiarendo che le **rilevazioni contabili** dovrebbero essere effettuate subito dopo il **bilancio di apertura**.

Considerato però che i **principi contabili** sono stati pubblicati nella loro versione definitiva solo nel **dicembre 2016**, è possibile rilevare la **rettifica** anche in un **momento successivo**, se il **sistema informativo** di riferimento non consente modifiche retroattive.

Aldilà del momento di rilevazione delle variazioni, l'aspetto sul quale si concentrano le maggiori perplessità riguarda il caso in cui la voce **“utili portati a nuovo”** sia di importo **non sufficiente** per assorbire gli effetti dei cambiamenti.

A tal proposito il documento in commento chiarisce che, **in mancanza di indicazioni specifiche**, se gli **“utili portati a nuovo”** non sono **capienti** si deve *“seguire la sequenza di utilizzo di riserva prevista in caso di riduzione del capitale sociale per perdite. Pertanto, una società che, per esempio, riduce il capitale sociale in misura superiore a 1/3 dello stesso dovrà avviare le procedure degli articoli 2446 e 2482-bis cod. civ., così come la società che vede diminuire il capitale sociale sotto il limite legale dovrà evidentemente adoperarsi per ricapitalizzare la società ex articoli 2447 o 2482 ter cod. civ.”*.

Si ritiene quindi utile concentrare l'attenzione sui richiamati articoli del codice civile: tutti, nel

dettare gli adempimenti procedurali, richiedono che l'**assemblea dei soci** sia convocata "**senza indugio**".

Più precisamente, volendo richiamare la disciplina in tema di **S.r.l.**, l'[articolo 2482-bis cod. civ.](#) prevede quanto segue: "*quando risulta che il **capitale è diminuito di oltre un terzo** in conseguenza di **perdite**, gli amministratori devono **senza indugio** convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti*".

Ai sensi dell'[articolo 2631 cod. civ.](#), poi, "*ove la legge e lo statuto **non prevedano espressamente un termine**, entro il quale effettuare la **convocazione**, questa si considera **omessa** allorché siano trascorsi **trenta giorni dal momento in cui gli amministratori e i sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto** che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci*".

Gli amministratori dovevano pertanto **convocare l'assemblea dei soci entro trenta giorni dalla data di pubblicazione**, nella loro versione definitiva, **dei principi contabili nazionali**?

Il termine sarebbe oggi ampiamente **decorso**, ed un'interpretazione rigorosa della norma potrebbe comportare l'applicazione della **sanzione** da euro **1.032** a **6.197** euro in capo agli **amministratori** e ai **sindaci** per **omessa convocazione dell'assemblea**, ai sensi dello stesso [articolo 2631 cod. civ.](#) Si ricorda, tra l'altro, che la sanzione è **aumentata di un terzo** in caso di convocazione a seguito di **perdite**.

Se, invece, si ritenesse che la perdita (e, più precisamente, **l'incapienza degli "utili portati a nuovo"**) sia accertata alla **chiusura dell'esercizio** si potrebbe effettivamente ritenere che i soci possano essere convocati direttamente nel termine di **120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio per l'**approvazione del bilancio** (termine, questo, espressamente previsto dalla **legge**).

Pare tuttavia abbastanza evidente che una **rettifica dei saldi di apertura** difficilmente possa essere **equiparata** ad una **perdita emersa solo in sede di chiusura annuale** dei conti.

La dottrina, anche nel caso di perdita emersa in sede di chiusura dell'esercizio, consiglia comunque di **anticipare la convocazione**, proprio in considerazione dell'espressione "**senza indugio**" richiamata nel citato articolo.

Senza volersi pronunciare su questo aspetto, si ritiene comunque necessario sottolineare che, se gli amministratori decidessero di ricorrere al **maggior termine di 180 giorni** per l'approvazione del bilancio a seguito delle novità introdotte (come peraltro suggerito dallo stesso CNDCEC con il comunicato del 16.01.2017), non potrebbe sicuramente parlarsi di **assemblea convocata "senza indugio"**.

Deve infine ritenersi necessaria la presenza di un **notaio** in quanto i soci, pur potendo rinviare la perdita all'esercizio successivo, potrebbero deliberare **l'immediata riduzione del capitale**.

È tuttavia ammessa la **convocazione di un'assemblea** nella quale gli amministratori

propongono il rinvio della perdita all'esercizio successivo, con convocazione di una **successiva assemblea** con la presenza del notaio, nel caso in cui i soci, discostandosi dalla proposta degli amministratori, decidano di **ridurre il capitale**.

Le stesse osservazioni possono essere estese al caso in cui le perdite superiori ad un terzo del capitale abbiano **intaccato il minimo legale**, con la differenza che, in questo caso, si renderebbe necessaria una delibera di **riduzione del capitale** (con contemporaneo aumento ad una cifra non inferiore al minimo legale) o di **trasformazione** della società.



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Nessun invio corrispettivi per ricariche, tabacchi e “gratta e vinci”di **Raffaele Pellino**

Esclusi dall'obbligo di memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi di cui al D.Lgs. 127/2015 i **distributori automatici di tabacchi, ricariche telefoniche e “gratta e vinci”**. Questo è quanto chiarito dalla [risoluzione 44/E/2017](#) con la quale l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti precisazioni sugli adempimenti a cui sono tenuti i rivenditori che erogano beni e servizi tramite **vending machine**.

Aspetti generali

Come noto, l'[articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 127/2015](#) (così come modificato dal D.L. 193/2016) dispone che, a **decorrenza dal 1° aprile 2017**, i soggetti passivi sono tenuti alla **memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi** derivanti dalle cessioni di beni e prestazioni di servizi tramite distributori automatici. Tuttavia, con un apposito provvedimento l'Agenzia delle Entrate può **differire tale termine** “*in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici*.”

Con la [risoluzione 116/E/2016](#), il Fisco ha chiarito che per “**distributore automatico**” (o *vending machine*) si intende un apparecchio che, su richiesta dell'utente, eroga prodotti e servizi ed è costituito da almeno **tre componenti hardware specifiche**, tra le quali è garantito un **collegamento automatico**. Tali componenti vanno individuate in:

- uno o più sistemi di pagamento;
- un sistema elettronico (con processore e memoria) capace di processare i dati delle transazioni e memorizzarli;
- un erogatore di beni e/o servizi.

Successivamente la stessa Agenzia delle Entrate:

- con il [provvedimento del 30 giugno 2016](#) ha disciplinato una prima **soluzione transitoria valida per i distributori automatici che presentano, oltre alle componenti hardware** indicate (una o più “periferiche di pagamento”; un “sistema *master*”, ossia un sistema elettronico dotato di CPU e memoria, capace di raccogliere i dati dalle singole periferiche di pagamento e memorizzarli; un erogatore di prodotti o servizi), **una “porta di comunicazione” capace di trasferire digitalmente i dati** ad un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al sistema dell'Agenzia delle Entrate;
- con il [provvedimento del 30 marzo 2017](#) ha definito le regole tecniche ed i termini per la memorizzazione e trasmissione dei dati relativi ai “**distributori automatici non dotati**”

di una **“porta di comunicazione”** che consenta di trasferire i dati ad un dispositivo per l'invio successivo al sistema dell'Agenzia delle Entrate.

Restano esclusi della regolamentazione i **distributori automatici di carburante** oggetto di un successivo intervento.

I soggetti Iva che utilizzano **distributori automatici privi di una “porta di comunicazione”** dovranno iniziare a trasmettere telematicamente le informazioni **a partire dal 1° agosto 2018**. A fronte dei suddetti obblighi, decorrenti rispettivamente, **dal 1° aprile 2017 e dal 1° gennaio 2018**, sono stati chiesti chiarimenti riguardo l'esclusione dagli stessi per specifiche casistiche.

I casi di esclusione dall'obbligo

A dissipare i dubbi in merito alle esclusioni dall'obbligo previsto dal D.Lgs. 127/2015, è intervenuta dapprima la citata [risoluzione AdE 116/E/2016](#) in cui è stato evidenziato che **restano esclusi**:

- **tutte le ipotesi in cui non si è in presenza di un distributore automatico** (si pensi, ad esempio, ai tradizionali distributori meccanici di palline contenenti piccoli giochi per bambini, privi di allacciamento elettrico e di una scheda elettronica che controlla l'erogazione – diretta o indiretta – e memorizza le somme incassate);
- **gli apparecchi** che fungono da **mero strumento di pagamento di un bene/servizio** che sarà reso in altro modo o tempo, fornendone solo l'attestazione/quantificazione (come avviene, ad esempio, per i pedaggi autostradali); ovvero erogano ciò che a tutti gli effetti null'altro è se non una certificazione fiscale di tale servizio (si pensi ai biglietti di trasporto e di sosta).

Nel confermare tali ipotesi di esclusione, la **risoluzione** di ieri pone all'attenzione un ulteriore presupposto della normativa ossia che **la cessione eseguita dia luogo ad un corrispettivo**, rilevante ai fini Iva, imputabile in capo al soggetto che la effettua.

In altre parole – precisa l'Agenzia – ***“qualora l'imposta sull'operazione avvenuta tramite distributori automatici sia già stata assolta in una fase precedente e chi la effettua non ne può determinare alcun elemento – fungendo, di fatto, da semplice mandatario di altro soggetto che ha adempiuto gli obblighi del caso – le previsioni del D.Lgs. 127/2015 non troveranno applicazione”***.

Ne consegue che **sono escluse dall'obbligo in esame le operazioni ricadenti nell'alveo del regime Iva, cd. “monofase”** ([articolo 74 del D.P.R. 633/1972](#)). In tal caso, infatti, vi è un unico soggetto debitore d'imposta individuato dalla norma – ossia, il primo cedente – mentre le ulteriori cessioni risultano escluse dal campo di applicazione dell'Iva. Analoga esclusione **è prevista anche per le lotterie ad estrazione istantanea** (“gratta e vinci”), esenti dall'imposta in base all'articolo 10 del decreto Iva.



Pertanto, **non vanno comunicati i dati relativi le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dai Monopoli di Stato, di ricariche telefoniche e di “gratta e vinci”**. L’adempimento in esame troverà, invece, applicazione per tutte le altre tipologie di cessione (ivi comprese le prestazioni di servizi).

Alla luce dei chiarimenti forniti, quindi, **i distributori “misti”**, ossia quelli che erogano sia beni soggetti a Iva ordinaria sia beni esclusi dall’obbligo di memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi, sono tenuti ad effettuare la trasmissione dei dati in relazione **ai soli servizi e prodotti non esclusi dall’obbligo** (“merce varia”).

EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

Cessione intra di beni in partenza dall'Italia ceduti da fornitore UE

di **Marco Peirola**

Le **cessioni di beni esistenti in Italia**, se poste in essere dal cedente di altro Stato membro nei confronti del cessionario soggetto Iva di un diverso Stato membro, devono essere fatturate, **in regime di non imponibilità Iva di cui all'[articolo 41, comma 1, lettera a\), del D.L. 331/1993](#), dalla posizione Iva nazionale del cedente non residente.**

Nella situazione considerata, **non è infatti possibile** ritenere che la **fattura sia emessa direttamente dal cedente comunitario**, vale a dire dalla posizione Iva attribuita dallo Stato di stabilimento, applicando il titolo di **esenzione** previsto per le **cessioni intracomunitarie di beni**.

Il dubbio potrebbe nascere dal contenuto dell'[articolo 21, comma 6-bis, lettera a\), del D.P.R. 633/1972](#), secondo cui ***“i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura anche per le tipologie di operazioni sottoelencate quando non sono soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies e indicano, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale: a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea, con l'annotazione «inversione contabile» (...).”***

Tale disposizione, come interpretata, da ultimo, dalla [risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 21/E/2015](#), implica che la **“nazionalità” della fattura** sia quella dello **Stato di stabilimento del cedente e non quella** dello Stato in cui tale soggetto è **soltanto identificato** (nella specie, l'Italia), sicché nel caso in esame la fattura dovrebbe essere emessa **dalla posizione Iva dello Stato in cui il cedente è stabilito**, ferma restando l'applicazione dell'imposta nello Stato membro del cessionario.

Si tratta di una conclusione da respingere perché il citato [articolo 21, comma 6-bis, lettera a\), del D.P.R. 633/1972](#) fa riferimento alle operazioni che ***“non sono soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies”***, cioè alle **cessioni di beni e prestazioni di servizi escluse da Iva per carenza del presupposto territoriale**. La norma, in particolare, si riferisce alle operazioni che – in base ai parametri convenzionali fissati dagli articoli da [7-ter](#) a [7-septies](#) – si considerano **effettuate nello Stato membro in cui il destinatario del bene o del servizio è debitore della relativa imposta**.

L'errore di una siffatta impostazione è evidente se si presta attenzione alla circostanza che la cessione posta in essere nel caso in questione non può assumersi come effettuata nello **Stato membro di destinazione dei beni**, essendo ricollegata allo Stato di origine dei beni stessi, in

conformità con l'[articolo 32 della Direttiva 2006/112/CE](#) (corrispondente all'[articolo 7-bis, comma 1, del D.P.R. 633/1972](#)). È in Italia, quindi, che i beni, **siccome “fisicamente” presenti al momento del trasporto/spedizione a destinazione del cliente non residente, acquisiscono rilevanza** ai fini dell'adempimento degli obblighi “formali” dell'Iva collegati alla fatturazione, dichiarazione, etc. e questa conclusione vale non solo per le cessioni nazionali, ma anche per quelle **intracomunitarie e all'esportazione**, come correttamente evidenziato dalla Corte di giustizia nella sentenza Fonderie 2A ([causa C-446/13 del 2014](#)).

Del resto, l'operazione oggetto di fatturazione nella fattispecie in questione ha **matrice intracomunitaria e non interna allo Stato membro del cessionario**, laddove l'acquirente, pur restando il debitore della relativa imposta, da assolvere con il meccanismo del *reverse charge*, interviene **in qualità di destinatario di un acquisto intracomunitario** che ha come controparte il cedente identificato ai fini IVA in Italia, essendo dal territorio nazionale che i beni partono in direzione del soggetto acquirente.

L'[articolo 219-bis, punto 2\), lettera a\), della Direttiva 2006/112/CE](#) non consente di giungere ad una diversa conclusione, essendo stata **fedelmente trasposta nella legislazione italiana**, come può desumersi dalla lettura non solo dell'[articolo 21, comma 6-bis, lettera a\), del D.P.R. 633/1972](#), ma anche, specularmente, cioè **dal lato del cessionario/committente**, dell'[articolo 17, comma 2, dello stesso D.P.R. 633/1972](#).

La disposizione comunitaria prevede che ***“la fatturazione è soggetta alle norme applicabili nello Stato membro in cui il fornitore/prestatore ha stabilito la sede della propria attività economica (...) quando (...) il fornitore/prestatore non è stabilito nello Stato membro in cui si considera effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi (...) e il debitore dell'Iva è l'acquirente dei beni o il destinatario dei servizi”***.

Tale previsione intende esplicitare che la “bandiera” della fattura relativa ad una operazione **effettuata nello Stato membro del cessionario, per la quale quest'ultimo assume lo status di debitore d'imposta**, è quella dello Stato membro di stabilimento del cedente a condizione che tale soggetto non sia stabilito nello Stato membro in cui si considera effettuata la cessione, ove deve essere stabilito o quanto meno identificato il destinatario del bene o servizio tenuto ad assolvere l'imposta con il sistema del *reverse charge*. Ne discende, come anticipato, che la fattura **non può essere emessa dalla posizione Iva dello Stato di stabilimento del cedente** nell'ipotesi, oggetto di esame, in cui i beni si trovano in Italia al momento del trasporto/spedizione a destinazione del cessionario comunitario e danno luogo ad una **operazione che non assume natura interna allo Stato di destinazione, ma intracomunitaria, con luogo di cessione fissato in Italia**.



EVOLUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

[richiedi la prova gratuita per 15 giorni >](#)

AGEVOLAZIONI

Nuove opportunità per gli under 40 ma bisogna affrettarsidi **Luigi Scappini**

Con la pubblicazione sulla **Gazzetta Ufficiale**, Serie Speciale V, n. 36 del 27 marzo 2017 dell'[avviso di bando di ISMEA](#), parte ufficialmente la caccia alla nuova **tranche** di **agevolazioni** previste per l'insediamento dei **giovani imprenditori** agricoli in agricoltura e gli importi sono di tutto rispetto, essendo previsti rispettivamente 3 lotti, suddivisi per area geografica di interesse, per un ammontare complessivo di **65 milioni di euro**.

Tempi stretti per l'accesso, infatti, la **domanda** deve essere presentata **entro** le 12:00 del **12 maggio 2017**.

L'**articolo 4** del bando, approvato con determina n. 222 del 22 marzo 2017, individua i **requisiti soggettivi** richiesti, mentre il successivo articolo 5 le **cause di esclusione**.

In particolare, possono accedere al bando i **giovani** cittadini **comunitari** che alla data di presentazione della domanda, a pena di esclusione, siano **residenti** in **Italia**, abbiano compiuto **18 anni** ma **non ancora 40**.

Inoltre, gli interessati devono essere in possesso di **adeguate conoscenze** che, sulla falsariga di quanto previsto per gli Iap, sono individuate alternativamente nelle seguenti:

- **laurea** universitaria a indirizzo agrario;
- **diploma** di scuola media superiore in campo agrario;
- **esperienza** lavorativa postscolastica, di **almeno 2 anni** in qualità di **coadiuvante familiare** ovvero di **lavoratore agricolo**, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale;
- attestato di **frequenza** con profitto ad idonei **corsi** di formazione professionale.

Tale ultimo requisito se non già posseduto alla data di presentazione della domanda può essere conseguito nel termine ultimo di **36 mesi dalla data di adozione** della determinazione di ammissione alle agevolazioni.

In caso di ammissione al contributo, nel termine di **3 mesi dalla determina**, per stipulare l'atto di concessione, è necessario, a pena di decadenza, che:

- in caso di **impresa individuale**, la stessa deve avere una propria partita Iva, essere iscritta al Registro delle imprese e alla previdenza agricola;
- in caso di **società agricola**, il richiedente deve essere iscritto alla previdenza agricola,

assumere la responsabilità e la rappresentanza legale della società. Si ricorda come in questa seconda ipotesi, al momento della presentazione della domanda è necessario che la stessa sia una **società agricola** ex D.Lgs. 99/2004 non assoggettata ad alcuna procedura concordataria o concorsuale e che la compagine sociale esprima una **maggioranza assoluta, numerica e di quote di partecipazione** di soci di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non compiuti, sia amministrata da soggetti di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non compiuti. Inoltre, deve essere esercitata sulla stessa pieno potere decisionale **per almeno 5 anni** dalla data di stipula dell'atto di concessione delle agevolazioni. Lo statuto della società deve contenere una **clausola impeditiva** del venir meno, per tutta la vigenza dell'operazione fondiaria, dei requisiti soggettivi di accesso richiesti.

Sono **escluse** dalla partecipazione al bando le domande relative, tra le altre, **ai soggetti**:

- che risultano **già insediati**;
- che intendono insediarsi in **imprese in difficoltà** o destinatarie di un ordine di recupero di aiuti comunitari;
- che intendono insediarsi in imprese nelle quali si era **già insediato un altro giovane** beneficiario del premio;
- che svolgono **attività agromeccanica**;
- beneficiari di un **premio di primo insediamento** a prescindere dall'effettiva percezione;
- che si trovano in stato di **fallimento**, di **liquidazione coatta**, di **concordato preventivo**, di amministrazione straordinaria o nei cui confronti sia pendente un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni.

Sempre l'articolo 5, individua alcune **cause** di **esclusione di natura prettamente oggettiva**, tra le quali, ad esempio:

- **operazioni** fondiarie **tra coniugi**, anche separati, parenti ed affini entro il primo grado;
- operazioni aventi a oggetto aziende agricole i cui **terreni** sono stati **già oggetto di operazioni** fondiarie realizzate da ISMEA nell'ultimo quinquennio;
- operazioni su aziende agricole con **terreni oggetto** di **pignoramento**, atti di **sequestro**, **ipoteche** giudiziali, gravati da **usi civici** o proprietà collettive, che **non** presentano **destinazione agricola** ai sensi degli strumenti urbanistici e i cui fabbricati non hanno le caratteristiche tali da soddisfare il requisito di ruralità secondo la normativa vigente nonché nel caso in cui sia **in essere** un contratto di **locazione** o comodato di durata almeno **quinquennale** (in questo caso fa fede il fascicolo aziendale).

Oltre a queste fattispecie esentative, sempre l'articolo 5 ne introduce **ulteriori** direttamente legate al **complesso** aziendale quali il caso per cui i terreni **non** sono in grado di assicurare la **redditività** dell'iniziativa nonché la **sostenibilità** finanziaria o per cui i terreni evidenzino un'elevata **frammentazione** e polverizzazione fondiaria, con **distanza tra i corpi aziendali** che non consente un razionale ed economico utilizzo dei fattori della produzione.

L'agevolazione in esame riguarda le **operazioni di acquisto** che vengono effettuate **a cancello aperto** ovvero senza tener conto delle scorte vive e morte. Le stesse seguono lo schema della vendita con **patto di riservato dominio** e, in linea generale, devono avere a oggetto operazioni ricomprese tra **un minimo di 250.000 euro e un massimo di 2.000.000 di euro**.

Sono comunque ammesse operazioni di importo inferiore o superiore ai limiti sopra individuati.

Nel primo caso, fermo restando un valore minimo pari a 100.000 euro, l'operazione deve essere riconducibile a un contesto di **arrotondamento fondiario**.

Nel secondo caso, l'operazione avviene con concessione di un **mutuo ipotecario** di 2.000.000 di euro e iscrizione di ipoteca di primo grado a favore di Ismea per un valore pari al 120% del mutuo.



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

[richiedi la prova gratuita per 15 giorni >](#)

ISTITUTI DEFLATTIVI

Accertamento con adesione e sospensione feriale dei termini
di **EVOLUTION**

È stata pubblicata in [Dottryna](#) la scheda che approfondisce l'istituto dell'**accertamento con adesione**. È noto che tale strumento consente al contribuente di prendere parte alla determinazione, in **contraddittorio** con l'Amministrazione finanziaria, della **pretesa fiscale** a suo carico, evitando l'insorgere di una lite tributaria.

Esso si sostanzia in un **accordo** tra Ufficio e contribuente destinatario di una attività istruttoria esterna (accesso, ispezione o verifica) o di un avviso di accertamento, finalizzato alla **ridefinizione** delle maggiori **imposte** dovute ed alla **riduzione** delle **sanzioni** ad un terzo del minimo edittale.

Rispetto ad analoghi istituti vigenti nel passato, l'accertamento con adesione si caratterizza per l'**ampiezza** del suo ambito di applicazione, che si estende a **tutti i contribuenti ed a tutte le categorie reddituali**, non essendo previste cause di inammissibilità o di esclusione aventi portata generale. In particolare, sotto il **profilo soggettivo** vi rientrano:

- le **persone fisiche**;
- le **società di persone** e gli altri soggetti di cui all'[articolo 5 del Tuir](#);
- le **società di capitali** e gli **enti** di cui all'[articolo 73 del Tuir](#).

Ai sensi dell'[articolo 2, comma 7, del D.Lgs. 218/1997](#), le disposizioni dettate in materia di accertamento con adesione si applicano, in quanto compatibili, anche ai **sostituti d'imposta** di cui al titolo III del D.P.R. 600/1973.

Dal lato oggettivo, in linea di massima, possono essere **definiti in adesione** gli **accertamenti di qualsiasi tipo** (analitici, analitico-induttivi, induttivi, sintetici) relativi a tutte le **categorie reddituali**. È comunque opportuno evidenziare come la [C.M. 235/1997](#) sottolinei, stanti la **natura** e la **finalità** dell'**istituto** in parola, la **prioritaria rilevanza** delle posizioni interessate dall'applicazione di **metodologie induttive** o, comunque, caratterizzate dalla presenza di elementi suscettibili di **apprezzamento valutativo** da parte dell'Ufficio.

Il procedimento di adesione può essere attivato su **iniziativa dell'Ufficio** o su **istanza del contribuente** e comporta la **sospensione per un periodo di 90 giorni del termine per impugnare**

l'atto.

Sia la [C.M. 235/1997](#) che la successiva [circolare AdE 65/E/2001](#) sono state chiare nel sottolineare come, nel **ricalcolo** dei **termini di impugnazione** conseguenti alla presentazione dell'istanza di adesione, oltre al periodo di sospensione previsto dal [terzo comma dell'articolo 6 D.Lgs. 218/1997](#), debba tenersi conto anche dell'eventuale **sospensione feriale dei termini**. Secondo l'interpretazione dell'Amministrazione finanziaria, infatti, i due periodi di sospensione risulterebbero **cumulabili**.

Tale posizione è, peraltro, largamente **condivisa** anche dalla **giurisprudenza**, pur dovendosi segnalare una recente pronuncia di **senso contrario**: con l'[ordinanza n. 11632/2015](#) la Corte di Cassazione ha infatti sostenuto che la **sospensione feriale** non può trovare applicazione ai termini previsti per l'accertamento con adesione, essendo quest'ultima una procedura avente **natura amministrativa** e non processuale.

A risolvere il possibile contrasto interpretativo è prontamente intervenuto il legislatore con l'[articolo 7-quater, comma 18, D.L. 193/2016](#) convertito con modificazioni dalla L. 225/2016, precisando che ***"i termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale"***.



Seminario di specializzazione

I PRINCIPALI STRUMENTI DI ACCERTAMENTO

Scopri le sedi in programmazione >

Certified copy, true copy: come tradurre copia conforme all'originale in inglese

di **Stefano Maffei**

Mi occupo oggi di un paio di alternative per tradurre il concetto di **copia conforme all'originale**, visto che spesso è necessario utilizzarlo quando si richiede o si fornisce un documento ad un **cliente o collega straniero** (*foreign client or colleague*).

Tra le soluzioni possibili io ne suggerisco due: **certified copy** oppure **true copy**.

Per essere precisi, il concetto di *certified copy* fa riferimento ad una copia sulla quale è espressamente indicato, in qualche modo, che trattasi di **copia conforme all'originale**. Per dirla in inglese: *a certified copy is a copy of a primary document, that has on it an endorsement (conferma) or certificate (qui lo tradurrei con formula) that it is a true copy of the primary document*. Capita talvolta di leggere, specialmente quando si tratta di documenti richiesti a fini ufficiali *please note that photocopies or digital versions of certified copies cannot be accepted* (le fotocopie delle copie conformi non sono consentite).

Il concetto di **true copy** è invece puramente sostanziale e si riferisce appunto **all'autenticità della copia** (comunque essa sia garantita): indipendentemente dalla dicitura apposta ad un documento, *a copy is true when it is an authentic reproduction of the original*.

Ovviamente, la copia conforme non garantisce la genuinità del documento originario: *It does not certify that the primary document is genuine, only that it is a true copy of the primary document*.

Non devo spiegarvi per quali ragioni possano servire **copie conformi**: *A certified copy may be required for official government or court purposes and for commercial purposes*.

Un'altra frase utile potrebbe essere questa: **tutta la documentazione presente nel fascicolo è conforme all'originale** che io tradurrei con *all documentation in the case-file is certified as a true copy of the original*.

È il momento giusto per iscriverti alla VII edizione del **corso estivo di inglese commerciale e legale al Worcester College dell'Università di Oxford** (28 agosto-2 settembre 2017): per farlo visita il sito www.eflit.it.



in collaborazione con



Master di specializzazione

Legal and Financial English online

Scopri di più